



STATUTO

BLU EMERGENCY ODV
REG. REGIONE VENETO NR. V10586
Via Strada dei Molini, 50
36100 – VICENZA
C.F.: 95077200244
P.Iva: 04234730242

info@bluemergency.com
www.bluemergency.com



PAGINA NON UTILIZZATA





ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117 /2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: BLU EMERGENCY ODV ed assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Il presente statuto annulla e sostituisce il precedente registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 16/11/2020 al nr. 4413.

L'organizzazione ha sede legale in: 36100 - Vicenza (VI)

ART. 2 - STATUTO

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, sensi del D.Lgs.117:

- Lettera "A": interventi e servizi sociali ai sensi dell'Art. 1 co 1 e 2 L. 8.11.2000, n. 328 e successive modifiche, servizi e



- prestazioni di cui alla L. 5.02.1992, n. 104 nonché alla L. 22.06.2016, n. 112 e successive modifiche;
- Lettera "B": interventi e prestazioni sanitarie;
 - Lettera "C": prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - Lettera "D": educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - Lettera "F": sopperire a specifiche esigenze con l'opera di lavoratori o liberi professionisti nei limiti indicati dall'art.33 del D.Lgs. 117/2017;
 - Lettera "G": riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - Lettera "R": accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - Lettera "W": promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
 - Lettera "Y": protezione civile ai sensi della vigente Legge.

A titolo esemplificativo le attività si concretizzano in:

- Soccorso sanitario in ambito urgenza/emergenza con autoambulanze coordinati con le Centrali Operative 118 di competenza;
- Trasporto con ambulanza di ammalati e feriti e personale sanitario;
- Trasporto con mezzi idonei di organi, sangue, tessuti ed emoderivati;
- Assistenza di pronto soccorso, infermieristica, medica e chirurgica ad ammalati, infortunati, persone diversamente abili ed anziani, sia in strutture mediche ed ospedaliere sia presso il domicilio;
- Mobilità con mezzi di trasporto adeguati, nonché prestazioni assistenziali, per persone diversamente abili, anziani e pazienti che necessitino di trattamenti medico-sanitari;



- Promuove iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- Attività di sensibilizzazione, promozione e divulgazione della cultura sanitaria promuovendo azioni preventive ed informative con corsi di primo soccorso;

In via secondaria e strumentale rispetto all'attività principale di cui sopra, l'Associazione esercita inoltre le seguenti attività:

- Partecipa a manifestazioni sportive amatoriali, professionali e pubbliche che non contrastino con le finalità dell'Associazione;
- Interventi e servizi sociali anche tramite consegna di beni primari a soggetti deboli o svantaggiati;
- Svolgere ogni altra attività che si dovesse rendere opportuna nei territori in cui opera l'Associazione e finalizzata al benessere delle persone.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117 /17.

L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 - AMMISSIONE

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.



L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati soltanto delle spese effettivamente sostenute documentate per l'attività prestata. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario, fatto salvo quanto stabilito dall'Art. 17 del D.Lgs. 117 /17 e s.m.i. ;
- Votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;



Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- Contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare nei modi e nei tempi concordati la propria opera secondo i fini sociali;
- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.



ART. 8 - QUALITÀ DI VOLONTARIO

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale, la divisa ed ogni altro oggetto di proprietà dell'organizzazione; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Organizzazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Organizzazione ed ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Organizzazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Organizzazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo scritto;
- b) inefficacia temporanea e sospensione per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- c) inefficacia ed esclusione dall'Organizzazione.



Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo.

Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Organizzazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.



I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 4 (quattro) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Organizzazione.

ART. 10 - GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli Associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Collegio de Probiviri (ove nominato);



- Organo di controllo, cui la nomina sarà subordinata al verificarsi delle condizioni di legge;
- Organo di revisione, cui la nomina sarà subordinata al verificarsi delle condizioni di legge;

ART. 11 - L'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'organizzazione ed è l'organo sovrano ed è presieduta dal Presidente dell'organizzazione oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati conferendo loro delega scritta.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone fisiche.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'Art. 28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Delibera sull'ammontare della quota associativa annuale;
- Ratifica l'ammissione dell'associato e delibera sulla sua esclusione come previsto dal precedente Art. 9;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;



- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - CONVOCAZIONE

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno 1/10 degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso scritto da divulgare, almeno 15 (quindici) giorni prima, per mezzo di affissione nella sede sociale e/o per il tramite di ausili telematici.

Deve contenere gli argomenti dell'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione.

ART. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera, **in prima convocazione**, le eventuali modifiche statutarie, la fusione, la scissione o la trasformazione dell'organizzazione nonché la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno la **metà più uno** degli associati, presenti in proprio o per delega, aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, con la presenza, personale o per delega, di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta.

ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Sempre in forma dispari, è formato da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra gli associati. La carica ha la durata di anni 5 (cinque) ed i membri sono rieleggibili per 4 (quattro) mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'organizzazione presiede anche il Consiglio Direttivo.

Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

I poteri di ordinaria amministrazione possono essere conferiti ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo in forma congiunta o disgiunta con eventuali limitazioni previste relativa delibera.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'organizzazione;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge;



- Predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- Disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 - IL PRESIDENTE

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Nominato dal Consiglio Direttivo alla prima assemblea, oltre a ricoprire la carica di "Presidente dell'organizzazione" è anche "Presidente del Consiglio Direttivo".

La carica avrà la stessa durata del Consiglio Direttivo e cesserà per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'Art. 30 del D. Lgs 117/2017.



L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117 /2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.



ART. 21 - I BENI

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22 - UTILI E PATRIMONIO

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



ART. 23 - BILANCIO

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo ed inviato ogni anno entro il 30 giugno al RUNTS.

ART. 24 - BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117 /2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.



ART. 26 - PERSONALE RETRIBUITO

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117 /2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - RESPONSABILITÀ DELLA ORGANIZZAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29 - ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117 /2017.

ART. 31 - LIBRI SOCIALI

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

Calligra



- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di Amministrazione e degli altri organi sociali.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 32 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Tutti gli organi e gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, acquisteranno efficacia solo all'operatività del RUNTS medesimo.



ART. 33 - NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117 /17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117 /17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Vicenza, 09/09/2024



Indice

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE.....	2
ART. 2 - STATUTO.....	2
ART. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO	2
ART. 4 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO.....	2
ART. 5 - FINALITÀ E ATTIVITÀ.....	2
ART. 6 - AMMISSIONE	4
ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI	5
ART. 8 - QUALITÀ DI VOLONTARIO	6
ART. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO	6
ART. 11 - L'ASSEMBLEA	8
ART. 12 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA	8
ART. 13 - CONVOCAZIONE.....	9
ART. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA	9
ART. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA	9
ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO	10
ART. 17 - IL PRESIDENTE	11
ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO.....	11
ART. 19 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI	12
ART. 20 - RISORSE ECONOMICHE	12
ART. 21 - I BENI	13
ART. 22 - UTILI E PATRIMONIO.....	13
ART. 23 - BILANCIO	13
ART. 24 - BILANCIO SOCIALE	13
ART. 25 - CONVENZIONI	13
ART. 26 - PERSONALE RETRIBUITO	14
ART. 27 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI	14
ART. 28 - RESPONSABILITÀ DELLA ORGANIZZAZIONE	14
ART. 29 - ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE.....	14
ART. 30 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	14
ART. 31 - LIBRI SOCIALI	14
ART. 32 - DISPOSIZIONI FINALI	15
ART. 33 - NORMA TRANSITORIA	15

BLU EMERGENCY ODV
REG. REGIONE VENETO NR. VI0586
Via Strada dei Molini, 50
36100 - VICENZA
C.F.: 95077200244
P.Iva: 04234730242

info@bluemergency.com
www.bluemergency.com



PAGINA NON UTILIZZATA



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI VICENZA
Reg.to il 09.10.2024
al N° 2075 Priv. Serie 3° esente



ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2024, il giorno 09 del mese settembre, alle ore 20:30, nella sede legale della scrivente ODV, ubicata in Strada dei Molini, 50 – 36100 Vicenza, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci a seguito di formale convocazione secondo le disposizioni statutarie attualmente in vigore.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Signor Maurizio LATTENERO, il quale dichiara e chiede di dare atto che si trova qui riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione con la presenza, in proprio o per delega, di numero 30 (trenta) soci su un numero 58 (cinquantotto) di soci iscritti a registro ed avente diritto al voto. Si evince quindi che, come previsto dall'Art. 14 dell'attuale statuto, l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. MODIFICA DELLO STATUTO;
2. VARIE ED EVENTUALI.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la signora CALTRAN Michaela, che accetta l'incarico e successivamente inizia ad illustrare i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione.

Dà quindi lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche, se approvate.

Successivamente ad una breve discussione, detto statuto, così come sopra modificato, composto da 33 articoli ed allegato al presente atto, viene approvato all'unanimità dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 23:30, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.